

CONSIGLIO D'EUROPA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

PRIMA SEZIONE

RYAKIB BIRYUKOV c. RUSSIA

(Ricorso n. 14810/02)

SENTENZA

STRASBURGO

17 gennaio 2008

Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni fissate dall'art. 44 § 2 della Convenzione. Essa può subire dei ritocchi di forma.

Nel caso Ryakib Biryukov c. Russia,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (Prima Sezione), riunita in una Camera composta da:

Christos Rozakis, *Presidente*,

Nina Vajić,

Anatoli Kovler,

Elisabeth Steiner,

Khanlar Hajiyev,

Dean Spielmann,

Sverre Erik Jebens, *giudici*,

and Søren Nielsen, *Cancelliere di Sezione*,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 22 novembre e l'11 dicembre 2007,

Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:

PROCEDURA

1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 14810/02) diretto contro la Federazione Russa con il quale un cittadino russo, Sig. Ryakib Ismailovich Biryukov ("il ricorrente"), ha adito la Corte il 3 gennaio 2002 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione").

2. Il ricorrente è rappresentato da A. Chebotarenko, avvocato del foro di Togliatti. Il Governo russo ("il Governo") è rappresentato da P. Laptev, all'epoca dei fatti Rappresentante della Federazione Russa presso la Corte europea dei diritti dell'uomo.

3. Il ricorrente lamenta la violazione, nella causa civile di cui è parte, del principio della pronuncia pubblica delle sentenze come garantito dall'art. 6 § 1 della Convenzione.

4. Con una decisione del 24 novembre 2005 la Corte ha dichiarato il ricorso parzialmente ammissibile.

FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO

5. Il ricorrente è nato nel 1977 e vive in Togliatti, nella Regione Samara.

6. Nel maggio 1999 il ricorrente rimaneva ferito nel corso di un incidente stradale subendo, in particolare, la frattura di un braccio. In seguito all'incidente, il ricorrente veniva trasportato in ospedale affinché gli

venissero prestate le cure mediche del caso. Alcuni giorni dopo il braccio ferito doveva essere amputato.

7. Nell'ottobre 1999 il ricorrente depositava presso il tribunale di Nikolaevskiy, nella regione di Ulyanovsk, una richiesta di risarcimento danni contro la struttura ospedaliera. Lamentava, in particolare, che il personale medico-sanitario dell'ospedale aveva mancato di prestargli le appropriate cure mediche e che la perdita del braccio era una conseguenza diretta di tale negligenza.

8. Il 2 aprile 2001 il tribunale esaminava il caso nel corso di una udienza pubblica alla quale erano presenti il ricorrente, il legale rappresentante del ricorrente, e la parte convenuta. Il tribunale provvedeva all'audizione delle parti e dei testimoni nonché all'esame di altre prove.

9. Alla chiusura dell'udienza il tribunale leggeva il seguente dispositivo della sentenza:

“il 2 aprile 2001 il Tribunale di Nikolayevskiy, composto da..., dopo aver esaminato in udienza pubblica la causa civile originata dalla richiesta presentata dal Sig. Biryukov Ryakib Ismailovich contro l'Ospedale Nikolaevskaya e finalizzata al risarcimento dei danni cagionati alla sua salute, sulla base dell'art. 1064 del Codice civile della Federazione russa e in base agli art. 14, 50, 191, 194-197 del Codice di procedura civile della RSFSR

decide:

Di respingere la richiesta di risarcimento per danni alla salute depositata dal Sig. Biryukov Ryakib Ismailovich contro l'Ospedale Distrettuale Centrale, Nikolaevskaya, della Regione Ulyanovsk.

Contro tale sentenza è possibile depositare, presso lo stesso tribunale distrettuale di Nikolayevskiy, ed entro il termine di dieci giorni, appello alla Corte Regionale di appello di Ulyanovsk”.

10. Una copia della sentenza motivata fu notificata al ricorrente il 6 aprile 2001. Secondo le motivazioni contenute nella sentenza, in base all'art. 1064 del Codice Civile, un danno inflitto ad un individuo o ad un bene di proprietà di un individuo determina in capo alla persona che lo ha causato l'obbligo al risarcimento integrale dello stesso. Dopo la descrizione delle prove esaminate dai giudici, la sentenza procedeva con la esposizione del verdetto finale in cui il tribunale concludeva che non vi era stata alcuna negligenza da parte dello staff medico – sanitario dell'Ospedale e non vi era alcun nesso causale tra le terapie cui il ricorrente era stato sottoposto dopo l'incidente e l'amputazione dell'arto. Per queste ragioni le richieste del ricorrente venivano respinte.

11. Contro siffatta decisione, il ricorrente depositava appello sulla base, tra le altre cose, della constatazione che il tribunale aveva mancato di leggere pubblicamente in udienza il testo completo della sentenza.

12. Il 3 luglio 2001 la corte regionale di Ulyanovsk, in qualità di giudice di appello, decideva sul caso nel corso di una udienza pubblica. In particolare, dopo aver ascoltato le parti, la corte di Ulyanovsk rigettava l'appello del ricorrente e confermava la sentenza di primo grado. Secondo il punto di vista della corte, in effetti, con la lettura in udienza del solo dispositivo della sentenza e con la notifica fatta al ricorrente, entro il termine prefissato per legge, di una copia della sentenza motivata, il tribunale aveva pienamente rispettato le disposizioni contenute dal Codice di procedura civile, ed in particolare quella sancita dall' art. 203.

13. In base a quanto dichiarato dal Governo, la corte regionale leggeva in udienza alla presenza del ricorrente il dispositivo della sentenza e provvedeva in seguito a notificare al ricorrente la copia della sentenza motivata.

II. LA NORMATIVA INTERNA RILEVANTE

A. Le sentenze

14. L'art. 9 del Codice di procedura civile del 1964 (CoCP), in vigore all'epoca dei fatti, prevede:

“... le sentenze devono essere pronunciate sempre pubblicamente”

15. L'art. 203 del Codice dispone:

“Le sentenze devono essere rese subito dopo l'esame del caso. In circostanze eccezionali, quando si tratta di casi estremamente complessi, la preparazione della sentenza motivata può essere posposta per un periodo non superiore ai tre giorni, a condizione che il dispositivo della sentenza sia pronunciato pubblicamente nella medesima udienza in cui si è concluso l'esame del caso.”

16. In base all'art. 197 del Codice, le sentenze devono includere una parte introduttiva (la data ed il luogo di pubblicazione della sentenza, l'indicazione del tipo di autorità giudicante e la sua composizione, l'indicazione del cancelliere, delle parti, dell'oggetto della controversia, ecc.), una parte descrittiva (le richieste e le affermazioni delle parti), le motivazioni (le circostanze del caso come ricostruiti dall'organo giudicante, le prove in base alle quali quest'ultimo ha raggiunto le proprie conclusioni, i motivi in base ai quali l'organo giudicante ha respinto delle prove o parte di esse, i principi di diritto che esso intende applicare) nonché una parte operativa (le conclusioni cui l'organo giudicante è pervenuto relativamente al se accogliere o rigettare la richiesta, le istruzioni relativamente al come devono essere divisi le spese processuali, i chiarimenti relativi alle modalità di appello contro la sentenza).

17. In base all'art. 213 del Codice, le copie delle sentenze devono essere inviate alle parti e agli altri partecipanti al procedimento eventualmente non presenti all'udienza dinanzi ai tribunali. Quanto alle persone che sono state presenti e hanno partecipato al procedimento dinanzi agli organi giurisdizionali, possono ottenere, previa esplicita richiesta, le copie delle sentenze (cfr. paragrafo 18 della Risoluzione n. 7 della Sessione Plenaria della Corte Suprema dell'URSS del 9 luglio 1982 dal titolo "Sulle sentenze giurisdizionali").

18. In base all'art. 301 del Codice, l'esame di un caso dinanzi ai tribunali di appello ha inizio con una relazione fatta da uno dei giudici del collegio di appello che è destinata a chiarire le circostanze del caso, il contenuto della sentenza di primo grado, i motivi di appello e le osservazioni depositate in risposta, eventuali nuovi documenti depositati, e ogni altra informazione necessaria per giungere ad un verdetto.

B. Accesso al fascicolo della causa

19. In virtù delle sezioni 30 e 31 della legge federale del 1996 sul sistema giudiziario della Federazione russa nonché in base alle sezioni 1 e 6 della legge federale del 1998 relativa all'Ufficio Amministrativo dei Tribunali operante presso la Corte Suprema, tale Ufficio ha il compito di fornire il supporto amministrativo ai tribunali e alle corti regionali. In particolare, esso organizza il lavoro degli assistenti giudiziari ed organizza la tenuta degli archivi. Conseguentemente, all'epoca dei fatti in causa, siffatte funzioni erano svolte in base alla Direttiva n. 8 adottata dal Ufficio Amministrativo il 29 gennaio 1999.

20. Il paragrafo 181 della Direttiva contiene la lista di persone che possono aver accesso al fascicolo della causa presso i locali dei tribunali. Tali persone possono essere: le parti di una causa, i giudici e gli ufficiali delle corti superiori, i pubblici ministeri e i funzionari dell'Ufficio Amministrativo dei Tribunali.

21. Il paragrafo 184 della Direttiva contiene la lista di persone alle quali è possibile, a discrezione del presidente di una corte o di un giudice, rilasciare una copia dei documenti presenti nel fascicolo di causa. Tali persone sono: le parti di una causa civile, chiunque sia accusato di un reato, chiunque si trovi in stato detentivo, chi è stato assolto dall'accusa di aver compiuto un reato e la vittima di un reato penale, i rispettivi rappresentanti legali.

22. Con decisione definitiva del 3 aprile 2003 la Corte suprema della Federazione russa dichiarava inammissibile un appello depositato da due ricorrenti e finalizzato a far dichiarare la nullità della Direttiva. Secondo la Corte Suprema, infatti, la Direttiva, in quanto strumento concernente i diritti, le libertà e gli obblighi degli individui, non era stata oggetto di

registrazione ufficiale presso il Ministero di Giustizia, né oggetto di pubblicazione ufficiale, e pertanto non poteva essere considerata un atto emanato da una autorità federale e la cui legittimità ricadeva nella giurisdizione della Corte.

23. La Direttiva n. 169 adottata il 28 novembre 1999 dall'Ufficio Amministrativo dei Tribunali (paragrafi 16.1 e 16.4) relativa alle corti regionali e la nuova Direttiva n. 36, adottata il 29 aprile 2003 (paragrafi 12.1 e 12.4) relativa ai tribunali distrettuali, entrambe attualmente in vigore, contengono disposizioni del tutto identiche a quelle dei paragrafi 181 e 184 della Direttiva n. 8.

24. La nuova Direttiva n. 36 sui tribunali distrettuali e la Direttiva n. 169 sulle Corti regionali, sono state oggetto di un ricorso depositato presso la Corte Suprema da un giornalista che ne contestava la legittimità sulla base dell'assunto che restringendo l'accesso pubblico alle sentenze delle autorità giurisdizionali e ai documenti presenti nei fascicoli di causa, esse si ponevano in contrasto con il principio della pubblicità e della trasparenza nella amministrazione della giustizia. La Corte Suprema con decisione del 2 novembre 2004, riteneva che la Direttiva fosse conforme alle disposizioni del Codice di procedura civile del 2002 e del codice di procedura penale che conferiscono solo a chi sia parte ad un processo, il diritto di consultare il fascicolo di causa e di ricevere una copia delle sentenze e degli altri documenti processuali. La Corte evidenziava in particolare che i giornalisti possono avere accesso ai documenti processuali alle condizioni e alle regole prescritte dalla legislazione in materia. Il giornalista ricorrente eccepeva, tuttavia, che la disciplina legislativa esistente in materia impedisse il libero accesso ai documenti processuali e che presso alcuni uffici giudiziari ai giornalisti fosse impedito loro l'esercizio del diritto di accesso alle informazioni. La Corte Suprema, ad ogni modo, chiudeva la questione rilevando che in presenza di siffatte circostanze i giornalisti hanno la facoltà di adire l'autorità giudiziaria per far valere il loro diritto di accesso alle informazioni. Conseguentemente, la Corte rigettava il ricorso. Il 13 gennaio 2005 la decisione è stata confermata dalla Sezione di cassazione della Corte Suprema.

C. Altre disposizioni

25. In base al *Mass Media Act* del 27 dicembre 1997 (sezioni 40 e 58), qualsiasi restrizione al diritto dei giornalisti ad avere accesso alle informazioni non solo non è consentita ma comporta la punizione dei responsabili, eccetto che nel caso di dati riguardanti segreti di Stato, segreti commerciali o altre informazioni confidenziali protette dalla legge.

26. In base alla legge sulla protezione delle informazioni del 20 febbraio 1995, in vigore all'epoca dei fatti, nonché in base al Decreto presidenziale n. 188 del 6 marzo 1997, i dati riguardanti fatti, eventi, e circostanze della

vita privata delle persone che permettono di identificare l'individuo in questione sono confidenziali. In base al Decreto, le informazioni confidenziali includono altresì quelle riguardanti il segreto delle indagini e dei procedimenti giudiziari, nonché il segreto professionale (quello medico, e quello degli avvocati) e quello commerciale.

27. L'art. 1064 del Codice civile della Federazione russa dispone:

Art. 1064. Cause generali di responsabilità per fatto illecito

“1. Un danno inflitto ad un individuo o ad un bene di proprietà di un individuo determina in capo alla persona che lo ha causato l'obbligo al risarcimento integrale dello stesso

La legge può obbligare una persona che non sia responsabile del danno a risarcirlo.

La legge o un contratto possono stabilire l'obbligo per chi sia responsabile del danno a indennizzare la vittima in aggiunta al risarcimento del danno

2. La persona che ha compiuto il fatto dannoso è responsabile dello stesso a meno che non provi che il danno non sia stato causato per sua colpa. Nel caso in cui il responsabile del danno abbia agito senza colpa, la legge può disporre il versamento al danneggiato di una indennità.

3. Il danno derivante da fatto lecito sarà soggetto a risarcimento nei casi previsti dalla legge.

Il risarcimento del danno può essere rifiutato nel caso in cui il danno sia stato cagionato su richiesta o con il consenso della vittima, e quando la condotta del responsabile non sia in contrasto con i principi morali della società.”

DIRITTO

I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

28. Il ricorrente lamenta che la sentenza motivata, resa nella causa civile di cui è parte, non è stata “pronunciata pubblicamente” come richiesto dall'art. 6 § 1 della Convenzione che a tal riguardo dispone:

“Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza ..., davanti a un tribunale ..., al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile ... La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal

tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.”

29. Il Governo si oppone. Esso sottolinea, in primo luogo, che il dispositivo della sentenza del tribunale di Nikolaevskiy era stato pronunciato pubblicamente in udienza alla presenza del ricorrente; in secondo luogo, che ai sensi dell'art. 203 del Codice di procedura civile in vigore all'epoca dei fatti, la stesura di una sentenza motivata poteva essere legittimamente rinviata di tre giorni e che copia della sentenza motivata del tribunale di Nikolaevskiy era stata notificata al ricorrente. Analogamente, il dispositivo della sentenza di appello della corte regionale di Ulyanovsk era stata pronunciata in udienza in presenza del ricorrente e la copia della sentenza motivata gli era stata notificata successivamente.

A. I criteri generali

30. La Corte tiene a precisare che la pubblicità della procedura degli organi giudiziari protegge le parti processuali da una giustizia segreta che sfugge al controllo della collettività; costituisce altresì uno dei mezzi con cui preservare la fiducia nelle corti e nei tribunali. Nel rendere trasparente l'amministrazione della giustizia, la regola della pubblicità contribuisce a raggiungere lo scopo dell'art. 6 § 1: un processo equo, la cui salvaguardia è annoverata, tra i principi fondamentali di ogni società democratica ai sensi della Convenzione (cfr. *Pretto e altri c. Italia*, sentenza dell'8 dicembre 1983, Serie A n. 71, p. 11, § 21, e *Axen c. Germania*, sentenza dell'8 dicembre 1983, Serie A n. 72, p. 12, § 25).

31. Gli Stati contraenti, in proposito, godono di una considerevole libertà nella scelta dei mezzi più idonei ad assicurare che i propri sistemi giudiziari si conformino ai precetti fissati dall'art. 6 (cfr. *Hadjianastassiou c. Grecia*, sentenza del 16 dicembre 1992, Serie A n. 252, p. 16, § 33).

32. Per quanto riguarda il principio della pronuncia pubblica delle sentenze, la Corte ha dichiarato che, in ciascun caso, la forma di pubblicità della “sentenza” prevista dal diritto interno dello Stato convenuto deve essere valutata alla luce delle peculiarità complessive del procedimento in questione, e in funzione dello scopo e dell'oggetto dell'art. 6 § 1 (cfr. *Pretto e altri*, citata sopra, § 26; *Axen*, citata sopra, § 31; and *Sutter c. Svizzera*, sentenza del 22 febbraio 1984, Serie A n. 74, p. 14, § 33).

33. Sul punto la vecchia Commissione aveva già avuto occasione di dichiarare irricevibile una doglianza relativa al fatto che in un processo penale la sentenza non era stata oggetto di pronuncia pubblica poiché essa era stata soltanto letta in udienza pubblica e le motivazioni erano state depositate successivamente in cancelleria. La Commissione notava che “costituisce una prassi standard nelle cause penali degli Stati contraenti della Convenzione quella in base alla quale le sentenze sono lette in udienza pubblica e la stesura e la pubblicazione delle motivazioni della sentenza è

rinvia ad un secondo momento”. La commissione, in particolare, metteva in evidenza il fatto che la condanna, che era stata oggetto di lettura nel corso della udienza pubblica, conteneva le indicazioni relative al reato di cui erano stati accusati gli imputati, il verdetto di colpevolezza, la decisione relativa alla presenza di eventuali circostanze aggravanti nonché la pena comminata agli imputati. La Commissione, dunque, dichiarò che “nonostante la sua stringatezza, la sentenza letta in udienza era sufficientemente esplicita e soddisfaceva, pertanto, i principi di cui all’art. 6 § 1 della Convenzione” (cfr. *Crociani e altri c. Italia*, n. 8603/79 e n. 8729/79, decisione della Commissione del 18 dicembre 1980, Raccolta di decisioni e rapporti, 22, p. 228).

34. La Corte ha avuto varie volte l’occasione di analizzare situazioni in cui delle decisioni rese da corti superiori, decisioni che rigettavano domande di appello, non erano state pronunciate in udienza pubblica. Quando ha dichiarato l’inesistenza della violazione dell’art. 6 § 1, la Corte ha sempre posto particolare attenzione alla fase della procedura e al ruolo detenuto da tali organi giurisdizionali nella procedura, ruolo in genere limitato alla decisione su questioni di diritto, nonché alle peculiarità delle sentenze rese da esse, solitamente decisioni che rendono definitiva una decisione dell’organo giudiziario inferiore e in nulla innovano quanto a conseguenze per i ricorrenti. Prestando attenzione a siffatti aspetti, la Corte ha ritenuto che il principio della pronuncia pubblica delle sentenze sia rispettato ogni qual volta il testo completo della sentenza depositato presso la cancelleria del tribunale è accessibile a chiunque (cfr. *Preto e altri*, citata sopra, § 26), o quando la corte superiore ha reso la sua decisione in udienza pubblica e la sentenza della corte inferiore è stata resa anch’essa in pubblico (cfr. *Axen*, citata sopra, § 32), o quando qualsiasi persona interessata abbia la possibilità di domandare il rilascio di copia della sentenza, e quando sia prevista la pubblicazione in raccolte ufficiali delle sentenze più importanti (cfr. *Sutter*, citata sopra, p. 14, § 34).

35. In modo analogo, la Corte ha ritenuto che non vi sia violazione del principio in esame quando un tribunale di primo grado abbia celebrato l’udienza pubblica ma abbia mancato di pronunciare pubblicamente la sentenza e il giudice di appello nel definire il caso abbia reso una pronuncia pubblica in cui sia stata inserita un riepilogo della sentenza di primo grado (cfr. *Lamanna c. Austria*, n. 28923/95, §§ 33-34, 10 luglio 2001).

36. Al contrario, la Corte ha ritenuto che il principio della pronuncia pubblica delle sentenze sia stato violato quando decisioni interne relative a domande di risarcimento danni per illegittima detenzione, non siano state rese pubblicamente in entrambi i livelli di giurisdizione e non sia stato assicurato in altro modo il pubblico accesso alle stesse (cfr. *Werner c. Austria*, sentenza del 24 novembre 1997, Raccolta delle sentenze e delle decisioni, 1997-VII, §§ 56-60). Da ultimo, in un caso in cui la deroga alla regola della udienza pubblica è stata dichiarata non giustificata in base alle

circostanze, la Corte ha ritenuto che l'esistenza di disposizioni che consentano l'accesso al fascicolo della causa alle persone interessate e che prevedano la pubblicazione in raccolte ufficiali delle sentenze di interesse particolare, principalmente quelle rilasciate dalle giurisdizioni di ultima istanza, non sono mezzi di per sé sufficienti per conformarsi al principio in questione (cfr. *Moser c. Austria*, n. 12643/02, § 103, 21 settembre 2006).

37. La Corte ricorda, infine, che “in una società democratica nel significato fatto proprio dalla Convenzione, il diritto ad una equa amministrazione della giustizia occupa un posto così rilevante che una interpretazione restrittiva dell'articolo 6 § 1 non corrisponderebbe allo scopo e all'oggetto di tale disposizione (cfr. *Delcourt c. Belgio*, sentenza del 17 gennaio 1970, Serie A n. 11, p. 15, § 25).

B. L'applicazione dei criteri al caso di specie

38. Nella presente controversia il tribunale di Nikolayevskiy, agendo in qualità di giudice di primo grado, ha esaminato il merito della questione nel corso di una udienza pubblica. Alla conclusione di tale udienza, il tribunale ha proceduto con la lettura del dispositivo della sentenza con cui ha deciso di rigettare le richieste del ricorrente in relazione all'art. 1064 del Codice Civile (cfr. più sopra i paragrafi 9, 16, e 27). La sentenza motiva è stata notificata al ricorrente in seguito (cfr. più sopra il paragrafo 10).

39. Il compito della Corte nel caso in esame, dunque, differisce da quello dei casi precedenti. La Corte, in effetti, deve decidere se la semplice lettura del dispositivo della sentenza nel corso dell'udienza pubblica relativa all'azione civile del ricorrente, sia conforme all'art 6 § 1. A tal fine, la Corte deve stabilire, come si evince dai principi enucleati dalla Corte nella giurisprudenza resa sul punto, se sia stato consentito l'accesso pubblico alla sentenza motivata con mezzi diversi rispetto alla mera lettura in udienza della stessa, e in tale caso, valutare anche la congruità ai fini del pubblico scrutinio delle modalità con cui è stata data pubblicità alla sentenza motivata.

40. La Corte osserva, innanzitutto, che la doglianza del ricorrente relativamente alla mancata lettura nel corso della udienza pubblica della sentenza motivata da parte del tribunale di Nikolayevskiy è stata esaminata in sede di appello dalla corte regionale di Ulyanovsk. Tale corte ha respinto l'appello sulla base della constatazione che il tribunale di primo grado aveva rispettato in pieno l'art. 203 del Codice di Procedura Civile, che consente agli organi giurisdizionali di pronunciare in udienza il dispositivo delle sentenze in casi di eccezionale complessità, e di rinviare ad un momento successivo la lettura della sentenza motivata. Anche in questo caso il criterio della pronuncia pubblica è stato rispettato solo per la parte relativa al dispositivo della sentenza (cfr., più sopra, il paragrafo 13).

41. Il Governo non sostiene che la sentenza, oltre alla lettura in udienza, abbia ricevuto un altro tipo di pubblicità. Né l'analisi fatta dalla Corte circa la situazione dell'ordinamento giuridico interno in vigore all'epoca dei fatti ha condotto in qualche modo alla conclusione che una tale possibilità esistesse.

42. L'art. 203 del Codice di procedura civile cui fanno rinvio, nel procedimento interno, la corte di appello e, nel presente procedimento, il Governo convenuto, individua nelle parti processuali e nei loro rappresentanti legali, le persone a cui è riconosciuto il diritto di ricevere la notifica della sentenza motivata depositata in un momento successivo alla pronuncia pubblica del dispositivo (cfr., più sopra, il paragrafo 15). Quanto all'obbligo di notifica della copia della sentenza tale obbligo esiste solo nei confronti delle parti e degli altri partecipanti al procedimento (cfr., più sopra, il paragrafo 17). In relazione, infine, alla disciplina sul deposito delle sentenze presso la cancelleria di tribunale, le disposizioni pertinenti in materia restringono l'accesso pubblico ai testi delle sentenze. Tale accesso, in effetti, è consentito di regola solo alle parti e agli altri partecipanti al procedimento (cfr., più sopra, paragrafi 19-24).

43. Ne deriva che le motivazioni sulle quali il tribunale di primo grado ha fondato la sua decisione sul merito della controversia sono rimaste, eccezion fatta per il rinvio all'art. 1064 del Codice civile, sconosciute al pubblico.

44. L'art. 1064 del Codice civile fissa i criteri generali relativamente alla disciplina della responsabilità di chiunque cagioni ad altri un danno ingiusto (cfr., più sopra, il paragrafo 27). Tuttavia, il dispositivo della sentenza non contiene alcuna indicazione circa il principio applicabile in base all'art. 1064, e conseguentemente, non costituisce alcuna fonte di informazione per quella parte di pubblico che non abbia profonde conoscenze giuridiche.

45. La Corte ritiene che lo scopo perseguito dall'art. 6 § 1 in siffatto contesto – e cioè quello di assicurare il pubblico scrutinio sulla amministrazione della giustizia al fine di garanzia del diritto ad un equo processo – non è stato raggiunto nel caso in esame, dal momento che le motivazioni che avrebbero potuto rendere comprensibile i motivi che facevano propendere per il rigetto delle richieste del ricorrente erano inaccessibili al pubblico.

46. La Corte ritiene, pertanto, che vi sia stata una violazione dell'art. 6 § 1 nella misura in cui lo Stato convenuto non si è conformato al principio della pubblicità delle sentenze.

II. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION

47. L'art. 41 della Convenzione dispone:

“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di

rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.”

A. Danno

48. Il ricorrente reclama 679,894.64 Rubli russi (RUB) a titolo di mancato guadagno come conseguenza della sua invalidità e 60,000 Rubli russi (RUB) per spese sostenute per la realizzazione di un braccio artificiale. Il ricorrente reclama, inoltre, 150,000 Dollari degli Stati Uniti a titolo di danno morale derivante dalle sofferenze fisiche e mentali provocate dallo status di invalidità e di disoccupazione.

49. Il governo obietta che le pretese del ricorrente non hanno alcun nesso causale con le asserite violazioni della Convenzione e che il semplice accertamento della violazione sarebbe più che sufficiente come equa soddisfazione.

50. La Corte osserva che in effetti non sussiste alcun nesso causale tra le violazioni della Convenzione e il danno pecuniario asserito dal ricorrente. Quanto al danno morale, la Corte ritiene che tale voce di danno sia sufficientemente indennizzata dalla constatazione di violazione dell'art. 6 § 1.

B. Costi e spese

51. Il ricorrente non ha depositato alcuna richiesta a titolo di costi e spese sostenute. La Corte, pertanto, ritiene che nessuna somma debba essere accordata a tale titolo.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ

1. *Dichiara* che vi è stata una violazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione;
2. *Dichiara* che l'accertamento della violazione costituisce una sufficiente equa soddisfazione per il danno morale sofferto dal ricorrente;
3. *Respinge* per il resto la richiesta di equa soddisfazione.

Redatta in inglese e notificata per iscritto il 17 gennaio 2008 ai sensi dell'art. 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Søren Nielsen
Cancelliere

Christos Rozakis
Presidente